Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1680.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « M. Tartaglia » di Brescia, ad accettare una donazione.

N. 1680. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « M. Tartaglia » di Brescia, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali lire cinquantamila in una cartella di Consolidato italiano 5 % fatta dalle sorelle Virginia, Marina ed Ermenegilda Clerici per fondare due annue borse di studio intitolate al cav. rag. Giuseppe Clerici. Tale fondazione, intitolata « Borse di studio cav. rag. Giuseppe Clerici », viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 29 novembre 1941-XX, n. 1681.

Erezione in ente morale dell'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » di Milano.

N. 1681. R. decreto 29 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » di Milano, per la fecondazione artificiale degli animali, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 467.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2406 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2230, 30 ottobre 1930-IX, n. 1826, 1° ottobre 1931-IX, n. 1441, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2449, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475, 27 ottobre 1937-XV, n. 2620, 5 maggio 1939-XVII, n. 1165, 20 ottobre 1940-XVIII, numero 2057;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 10. — E' sostituito dal seguente:

« Ai fini della iscrizione e frequenza:

le istituzioni di diritto privato devono precedere il diritto civile e il diritto commerciale;

le istituzioni di diritto romano devono precedere il diritto romano;

il diritto costituzionale deve precedere il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico e il diritto corporativo;

le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile e il diritto costituzionale, debbono precedere il diritto internazionale;

l'economia politica corporativa e il diritto costituzionale debbono precedere la scienza delle finanze e il diritto finanziario.

Analoghe precedenze debbono essere osservate nei riguardi degli esami delle discipline sopraindicate.

Ai fini degli esami le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano debbono precedere gli esami di storia del diritto italiano.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per i corsi biennali gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o alla fine del biennio ».

Art. 16 — E' sostituito dal seguente:

« Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il diploma di maturità

classica possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche e in economia e commercio che vengono ammessi al 3°.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degl'insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi ».

Art. 22. — E' sostituito dal seguente:

« Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il diploma di maturità classica o scientifica possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in giurisprudenza e in economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi ».

Gli articoli 74 e 75 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 74. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
(*) 10. Chimica agraria.
(*) 11. Elettrochimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Geochimica.
(*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 9. Spettroscopia.
(*) 10. Misure elettriche.
(*) 11. Chimica industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 75. — Gl'insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, esercitazioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, fisica, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 101. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « chimica bromatologica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 468.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2130, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2229, 30 ottobre 1930-IX, n. 1931, 22 ottobre 1931-IX, n. 1463, 27 ottobre 1932-X, n. 2079, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2435, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2472, 20 aprile 1939-XVII, n. 1068, 2 ottobre 1940-XVIII, numero 1470, 24 novembre 1941-XX, n. 1443;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato.

Art. 6. — E' aggiunto il seguente comma:

« Lo studente oltre che agli insegnamenti fondamentali ed al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma impartiti nell'Università. La scelta di questi ultimi insegnamenti dev'essere approvata dal Preside della Facoltà alla quale lo studente è iscritto ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « antropologia criminale ».

Art. 40. — E' sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico, inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Storia della chimica.
15. Scienza dell'alimentazione.
16. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).

2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.
14. Storia della chimica.

Per essere ammesso al triennio di studi applicativi lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.

I due insegnamenti di « istituzioni di matematiche » e di « esercitazioni di matematiche » importano un unico complessivo esame biennale.

L'insegnamento di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi ».

Artt. 42 e 43. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica è aggiunto quello di « geometria differenziale ».

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « geochimica ».

Art. 49. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Laurea in matematica e fisica:
1. Discussione della dissertazione scritta.
2. Prova pratica di fisica.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 469.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2278, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2225, 20 settembre 1928-VI, n. 2251, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2473, 30 ottobre 1930-IX, n. 1916, 22 ottobre 1931-IX, n. 1339, 27 ottobre 1932-X, n. 2098, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2408, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2462, 27 ottobre 1937-XV, n. 2170, 9 maggio 1939-XVII, n. 1314, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1744, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2071;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 23. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 38. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 39. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 56. — E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti:

laurea in chimica;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze biologiche.

Presso la Facoltà è tenuto anche il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria ».

Gli articoli da 61 a 63 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 61. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Art. 62. — Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
(*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
9. Chimica di guerra.
(*) 10. Spettroscopia.
(*) 11. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 12. Chimica industriale.
13. Geochimica.

Art. 63. — I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

L'insegnamento biennale di « analisi matematica » importa due esami distinti.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi ».

Art. 67. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di « geometria algebrica ».

Dopo l'art. 75 sono aggiunti i seguenti articoli contenenti le norme del corso di laurea in scienze biologiche.

« Art. 76. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.

4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Genetica.
6. Patologia generale.
7. Microbiologia.
8. Parassitologia.
9. Entomologia agraria.
10. Fisiologia vegetale.
11. Patologia vegetale.
12. Geologia.
13. Paleontologia.
14. Statistica.

Gl'insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale che quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare due laboratori, uno biennale ed uno annuale, scelti fra quelli di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, anatomia umana, patologia generale.

Art. 77. — La frequenza dei corsi di botanica e di zoologia deve precedere l'iscrizione al corso di paleontologia. La frequenza al corso di zoologia deve precedere la frequenza al corso di parassitologia e di entomologia agraria.

L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere gli esami di fisica e di statistica.

Gli esami di botanica e di zoologia (biennali) devono precedere l'esame di paleontologia. L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata, di parassitologia e di entomologia agraria.

Art. 78. — A coloro che ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree e sempre chè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, sono convalidate le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente già sostenuti; gli altri corsi ed esami sono convalidati nel modo seguente:

1. Corsi vari di chimica per chimica generale ed inorganica (con esercizi).

2. Corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche.

3. Fisiologia per fisiologia generale.

4. Botanica (corso annuale) per botanica (primo anno).

5. Zoologia (corso annuale) e zoologia e biologia generale per zoologia (primo anno).

A coloro i quali ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita, non possono essere convalidati, oltre i corsi fondamentali già superati, più di due corsi complementari ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei detti articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 81 (già 78). — E' sostituito dal seguente:

« I laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in farmacia, in chimica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale, che intendano seguire un corso di studi per il conseguimento di altra laurea conferita dalla Facoltà, e purchè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica possono essere iscritti a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati e su parere della Facoltà stessa, all'anno di corso qui di seguito indicato:

a) per il corso di laurea in chimica possono essere ammessi al secondo, terzo o eventualmente al quarto anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale. I laureati anzidetti per essere ammessi al terzo o al quarto anno devono aver preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici per il corso di laurea in chimica;

b) per il corso di laurea in fisica possono essere ammessi al terzo o al quarto anno i laureati in scienze matematiche e in ingegneria civile o industriale, e al secondo o al terzo anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno a seconda degli studi fatti e degli esami superati. A coloro che sono forniti di altra laurea, le abbreviazioni che possono essere concesse saranno esaminate dalla Facoltà caso per caso;

c) per il corso di laurea in scienze matematiche possono essere ammessi al quarto anno i laureati in fisica; al terzo o quarto anno i laureati in ingegneria civile o industriale e al secondo o terzo anno i laureati in scienze naturali, in chimica, in chimica e farmacia, nonchè i giovani provenienti dalle Accademie militari di artiglieria e genio, navale o aeronautico.

d) per le abbreviazioni di corso che possono essere concesse per il corso di laurea in matematica e fisica a coloro che abbiano conseguito altra laurea presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o presso la Facoltà d'ingegneria, viene deciso caso per caso, finchè possibile, attenendosi alle norme stabilite per l'ammissione ai corsi per la laurea in fisica e per la laurea in scienze matematiche. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno del corso per la laurea in matematica e fisica, a seconda degli studi fatti e degli esami superati;

e) per il corso di laurea in scienze naturali i laureati in chimica e farmacia, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie e in fisica possono essere iscritti di regola al secondo anno e l'iscrizione al terzo anno può essere concessa in qualche caso a seconda degli studi fatti.

f) per il corso di laurea in scienze biologiche i laureati in scienze naturali che abbiano svolto la tesi in botanica ed in zoologia od anatomia comparata possono

essere ammessi al quarto anno; i laureati in scienze naturali che abbiano svolto la tesi in geologia, in mineralogia od in petrografia saranno ammessi al terzo anno; i laureati in medicina, in medicina veterinaria, in scienze agrarie potranno essere iscritti di regola al terzo anno; i laureati in chimica ed in farmacia al secondo anno. Le abbreviazioni che saranno concesse a coloro che sono forniti di altra laurea saranno esaminate dalla Facoltà caso per caso e giudicate a seconda degli studi fatti e degli esami superati ».

Art. 96 (già 93). — E' sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui sopra.

Deve inoltre:

1) aver seguito i corsi e superato gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria civile:

a) Comuni a tutte le sottosezioni:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13. Estimo civile e rurale;
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

b) Per la sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

c) Per la sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche;
16. Impianti speciali idraulici.

d) Per la sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti;
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

L'insegnamento di architettura tecnica è biennale per la sottosezione edile.

2) aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno due insegnamenti complementari compresi nell'elenco di cui al precedente articolo.

Dei diciotto insegnamenti prescritti per il conseguimento della laurea, lo studente potrà sceglierne uno solo della durata di un semestre ».

Art. 125 (già 122). È sostituito dal seguente:

« Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	200
sopratassa annua per gli esami . . .	»	50
sopratassa di diploma	»	25
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200 ».

Art. 136 (già 133). — È sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti del corso di specializzazione in discipline fitopatologiche sono i seguenti:

Insegnamenti generali.

1. Patologia generale e comparata.
2. Agricoltura, insetti e mezzi agrari di lotta.
3. Complementi di micologia.
4. Complementi di batteriologia e immunologia.
5. Complementi di entomologia.
6. Applicazioni di genetica.
7. Applicazioni di ecologia e malattie ambientali.
8. Terapia (anticrittogamia).
9. Disinfezione e lotta biologica contro gli insetti.
10. Rilevazione e stima dei danni della grandine.
11. Valutazione dei danni e utilizzazione dei materiali avariati.
12. Legislazione e politica fitosanitaria.

Insegnamenti speciali.

1. Malattie crittogamiche dei cereali e delle piante pratensi.
2. Nemici animali dei cereali e delle piante pratensi.
3. Malattie crittogamiche delle piante da orto e da giardino.
4. Nemici animali delle piante da orto e da giardino.
5. Malattie crittogamiche delle piante industriali.
6. Nemici animali delle piante industriali.
7. Malattie crittogamiche degli agrumi.
8. Nemici animali degli agrumi.
9. Malattie crittogamiche dei fruttiferi.
10. Nemici animali dei fruttiferi.
11. Malattie crittogamiche della vite e dell'olivo.
12. Nemici animali della vite e dell'olivo.
13. Malattie crittogamiche delle colture coloniali.
14. Nemici animali delle colture coloniali.
15. Malattie crittogamiche delle piante forestali.
16. Nemici animali delle piante forestali.
17. Parassitismo delle fanerogame.
18. Animali dannosi alle coltivazioni (esclusi insetti) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo requisito « Principessa Mafalda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Principessa Mafalda*, di stazza lorda tonn. 458,58, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Partenopea anonima di navigazione, con sede a Napoli, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli, dalle ore 9 del 15 ottobre 1941.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 449.

(1937)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni ai Regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 18 agosto, 3 ottobre, 14 ottobre, 25 novembre, 27 luglio e 25 agosto 1940, relativi alla iscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940-XVIII, 12 luglio 1940-XVIII, 18 agosto 1940-XVIII, 3 ottobre 1940-XVIII, 14 ottobre 1940-XVIII, e 25 novembre 1940-XIX, e successive modificazioni, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2; il 26 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 159; il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406; il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 432; il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 27 e 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, riguardanti inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 35, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 154 e successive modificazioni, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 18 agosto, 3 ottobre, 14 ottobre, 25 novembre, 27 luglio e 25 agosto 1940, relativi alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, sono modificati rispettivamente come segue:

a) nel R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Sant'Antonio Abate* alle parole: « *Sant'Antonio Abate* di stazza lorda tonn. 37 », sono sostituite le altre: « *S. Antonio Abate* di stazza lorda tonn. 37,26 », e nella parte relativa al motopeschereccio *Luigi* alle parole: « dell'armatore Costaglione Ettore », sono sostituite le altre: « degli armatori Costaglione Ettore, Selano Giovanni, Loffredo Antonio e Loffredo Domenico, e dal 26 dicembre 1941 dell'armatore Costaglione Ettore fu Antonio »;

b) nel R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Barbera Giulia* alle parole: « dell'armatore Coli Ausonio », sono sostituite le altre: « degli armatori Coli Ausonio e Sabatini Quinto, e dal 20 dicembre 1941 dell'armatore Coli Ausonio fu Antonio: con sede a Porto Ercole »; e nella parte relativa al motopeschereccio *Lucia Madre*, alle parole: « dell'armatore Schiano Carlo », sono sostituite le altre: « degli armatori Schiano Carlo e Costanzo Stefano fu Raffaele »;

c) nel R. decreto 16 agosto 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Argo* alle parole: « dell'armatore Palombo Pietro fu Andrea », sono sostituite le altre: « degli armatori Palombo Pietro fu Andrea e Loffredo Beatrice in De Pirro »; nella parte relativa al motopeschereccio *Bella Sirena* alle parole: « dell'armatore Raiola Giuseppe di Bartolomeo », sono sostituite le altre: « degli armatori Raiola Giuseppe e Agnese di Bartolomeo »; e nella parte relativa al motopeschereccio *Calogero Padre* dopo le parole: « degli armatori Albano Nicola e Simone di Calogero », sono aggiunte le altre: « e dal 13 novembre 1941, proprietari ed armatori i signori Albano Nicola di Calogero, Albano Simone di Calogero e Albano Salvatore di Calogero »;

d) nel R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Anna Madre* alle parole: « di stazza lorda tonn. 26,13 », sono sostituite le altre: « di stazza lorda tonn. 29,07 »;

e) nel R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Nibbio* alle parole: « dell'armatore Wonger Amerigo », sono sostituite le altre: « degli armatori Wongher fratelli »;

f) nel R. decreto 25 novembre 1940-XIX, nella parte relativa al motopeschereccio *Impero* alle parole: « di stazza lorda tonn. 32,04 », sono sostituite le altre: « di stazza lorda tonn. 33,07 », e alle parole: « dell'armatore Castriconi Domenico di Benedetto », sono sostituite le altre: « degli armatori Castriconi Domenico di Benedetto e Castriconi Domenico fu Erasmo »;

g) nel R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, nella parte relativa alla motonave *Sant'Antonino* alle parole: « *Sant'Antonino* di stazza lorda tonn. 40,68 », sono

sostituite le altre: « *S. Antonino* di stazza lorda tonnellate 34,92 »;

h) nel R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, rettificato col R. decreto 17 ottobre 1941-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1941, registro n. 15 Marina, foglio n. 98, nella parte relativa al motoveliero *Alma* ora *Enrico M* alle parole: « inscritto al Compartimento marittimo di Livorno », sono aggiunte le altre: « e dal 23 aprile 1941 inscritto al Compartimento marittimo di Genova ».

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 111.

(1940)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motonave traghetto « Aspromonte » e della nave traghetto « Reggio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 317, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motonave traghetto *Aspromonte* e della nave traghetto *Reggio*;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi traghetto già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motonave traghetto *Aspromonte*: dalle ore 16 dell'11 ottobre 1941;

Nave traghetto *Reggio*: dalle ore 16 dell'11 ottobre 1941.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 13 Marina, foglio n. 113.

(1938)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 maggio 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro (Cagliari) e della Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, con sede nel comune di Mogoro (Cagliari) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia, con sede nel comune di Mongiuffi Melia (Messina), e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, con sede nel comune di Mogoro (Cagliari) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia, con sede nel comune di Mongiuffi Melia (Messina).

Le aziende predette sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

MUSSOLINI.

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1942-XX.

Nomina di membri del Collegio dei revisori dell'Ente Distribuzione Rottami per il triennio 1942-44.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, che istituisce l'Ente Distribuzione Rottami;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1938-XVII, n. 2100, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero per gli scambi e per le valute, dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e dall'assemblea generale dell'Ente;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Collegio dei revisori dell'Ente Distribuzione Rottami per il triennio 1942-44 sono chiamati: il comm. dott. Guido Troise, ispettore generale, in rap-

presentanza del Ministero delle corporazioni; il commendatore Giovanni Bernasconi, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e per le valute; il colonnello comm. Alfredo Conti, in rappresentanza del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; il cav. uff. rag. Carlo De Rosa e il dott. Paolo Stràmezzi, designati dall'assemblea generale dell'Ente.

Il dott. Guido Troise è nominato presidente del Collegio per il suddetto triennio.

Roma, addì 5 maggio 1942-XX

Il Ministro: Ricci.

(2009)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1942-XX.

Cessazione del sig. De Martini Filippo fu Giuseppe dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1941-XIX col quale il sig. De Martini Filippo fu Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Mario Gotelli, agente di cambio presso la Borsa di Genova;

Visto l'atto notarile relativo alla cessazione del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. De Martini Filippo fu Giuseppe cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Genova sig. Mario Gotelli.

Roma, addì 9 maggio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX.

Calendario delle Borse valori per il mese di giugno 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX sul calendario di Borsa per l'anno 1942;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, ed il R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Ritenuta l'opportunità di anticipare le operazioni di liquidazione del mese borsistico di giugno 1942-XX, al fine di far presentare tempestivamente per la conversione in nominative le azioni al portatore che hanno formato oggetto di contrattazione per la liquidazione di detto mese;

Decreta:

Nel mese di giugno 1942-XX si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse-valori del Regno:

alla risposta premi . . . . . . il giorno 16
ai riporti . . . . » 17
alla compensazione . . . . . . » 18
alla presentazione fogli . . . . il giorno 19
alla correzione errori . . . . . . » 21
alla consegna titoli . . . . . » 22
alla liquidazione . . . . . . » 23

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1990)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 maggio 1942-XX.

Approvazione della donazione di un immobile disposta dal comune di Paluzza a favore della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G.I.L.

Premesso che il comune di Paluzza con le deliberazioni 4 novembre 1933, n. 969, approvata dalla G.P.A. il 20 novembre 1933, n. 52815, div. II, e 24 agosto 1934, n. 90, approvata dalla G.P.A. il 19 settembre 1934, numero 39536, div. IX, e con la convenzione 12 ottobre 1934, n. 931, segretario comunale, registrata a Tolmezzo il 17 novembre detto al n. 335 A. P., determinava di costruire a sue spese e donare la locale Casa del Balilla alla cessata O.N.B.;

Che l'O.N.B. istituita con legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, è stata assorbita dalla Gioventù italiana del Littorio;

Veduto l'atto 14 novembre 1941, n. 815/676 di repertorio, a rogito Pietro Someda de Marco, notaio residente in Udine, ivi registrato il 29 gennaio 1942-XX, al n. 2180, e trascritto l'11 febbraio detto ai nn. 2111/1895, col quale il comune di Paluzza ha donato alla Gioventù italiana del Littorio i seguenti beni:

Comune censuario di Paluzza:

Mappa n.	268/*b*	di are 4,33	- R.L.	6,06
»	701/*c*	» 0,26	- »	0,36
»	748/*b*	» 0,24	- »	0,33
»	748/*n*	» 0,02	- »	0,03
»	273/*a*	» 0,03	- »	0,04
»	271/*e*	» 0,07	- »	0,09
»	748/*a*	» 0,50	- »	0,70

(pari a complessive are cinque e centiare quarantacinque, rendita lire sette e cent. 61) il tutto fra i confini ben noti, con la sopracostruita Casa della G.I.L. in conformità del tipo di frazionamento geometra Delli Zotti in data 15 novembre 1934;

Considerata l'opportunità di tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione disposta a favore della G.I.L. dal comune di Paluzza, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Vidussoni

(1947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di produzione della caciotta

Il divieto di produrre caciotta nelle provincie di Roma, Littoria, Rieti, Viterbo, Frosinone, Grosseto e Foggia, che con d sposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1941-XX era fissato sino al 15 maggio corrente, viene prorogato sino a tutto il 30 giugno 1942-XX

(2012) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 160.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2456 — Data: 22 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Gozzo Rosa di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2599 — Data: 3 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Ruffilli Domenico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 739 — Data: 28 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Nonne Loi Michele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 18 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Sperandio Emirene fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Banca Popolare Cooperativa di Spoleto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 1° ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Messina Liborio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9731 — Data: 27 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Roveri Cordelia fu Pio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4943 — Data: 27 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Tenedini Angelo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6763 — Data: 17 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Canfora Michele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 18 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Argiolas Luciano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: uno Prestito Redimibile 3,50% — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 2 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Di Martino Dorotea fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: due Prestito Redimibile 3,50% — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 690 — Data: 24 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Catullo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: una Obbligazione Strade Ferrate — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 30 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: La Pera Giovanni — Titoli del Debito pubblico: uno Prestito Nazionale 5% — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1957)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1942-XX - N. 92

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,8215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,60
Id. 3,50 % (1902)	77,925
Id. 3 % lordo	57,425
Id 5 % (1935)	94,975
Redimib. 3,50 % (1934)	76,90
Id. 5 % (1936)	97,05
Id. 4,75 % (1924)	494,60
Obblig. Venezie 3,50 %	95,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,775
Id. 4 % (15-12-43)	98,225
Id. 5 % (1944)	98,375
Id. 5 % (1949)	97,50
Id. 5 % (15-2-50)	97,30
Id. 5 % (15-9-50)	97,25

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 321 dell'8 maggio 1942-XX relativa alle modificazioni e aggiunte alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti tipo tessili, categoria P.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 321 dell'8 maggio 1942-XX, ha determinato le caratteristiche ed i prezzi massimi dei tessuti per ombrelli indicati nella sottoelencata tabella che deve intendersi aggiunta alla tabella dei prodotti tipo tessili di cui al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX ed alla circolare P. 109 del 18 agosto 1941-XIX.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aggiunta alla tabella dei prodotti tipo tessili di cui al decreto Ministeriale 11 *agosto* 1941-XIX

CATEGORIA P.

Tipo 1. — *Tessuto per ombrelli*, altezza cm. 42-44, peso gr. 38-42, composto di raion viscosa, base titolo 120, fili 1520 in ordito e raion viscosa base titolo 120, inserzioni 28 al cm. in trama, armatura tela, cimose orlate, pettine da 16 a 2 fili, tinto in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 4,20. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 5,85.

Tipo 1-*a*. — Idem, quadrettato. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 4,55 — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 6,35.

Tipo 2. — *Tessuto per ombrelli* alt. cm. 54-56, peso gr. 51-55, composto di raion viscosa, base titolo 100, fili 2224+348 cimosa in ordito e raion viscosa base titolo 120 inserzioni 30 al cm in trama, armatura tela, cimose orlate, pettine da 20 a 2 fili, tinto in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,50. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7,65

Tipo 2-*a*. — Idem, alt. cm 48-50, peso gr. 45-48. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,20. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7,25.

Tipo 2-*b*. — Idem, alt. cm. 58-60, peso gr. 55-60. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,65. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7,85.

Tipo 3. — *Tessuto per ombrelli*, alt cm. 45-47 peso gr. 60-65, composto di raion viscosa, base titolo 200 fili 1258 in ordito e raion viscosa base titolo 200, inserzioni 25 al cm. in trama, armatura tela, cimose orlate, pettine da 14 a 2 fili, tinta in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. Fondo cimosa, base titolo 100, fili 108 doppi. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,05. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7.

Tipo 3-*a*. — Idem, alt. 54-56; peso gr. 65-70. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,35. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7,45.

Tipo 3-*b*. — Idem, alt. cm. 58-60, peso gr. 68-72. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,55. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7,70

Tipo 4. — *Tessuto per ombrelli quadrettato*, alt. cm. 46-48, peso gr. 37-40, composto di raion viscosa, base titolo 120, fili 2020 in ordito e raion viscosa, base titolo 75 inserzioni 32 al cm. in trama, armatura tela, cimose orlate, pettine da 20 a 2 fili, tinta in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. Fondo cimosa base titolo 120, fili 80 s.p.l. in ordito, armatura raso da 5. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 5,05. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 7.

Tipo 5. — *Tessuto per ombrelli*, alt. cm. 45-47, peso gr. 50-53, composto di raion acetato, base titolo 120, fili 1820 in ordito e raion viscosa, base titolo 150, inserzioni 29-30 al cm. in trama, armatura tela, cimose orlate, pettine da 20 a 2 fili, tinta in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. Cimose-raion viscosa base titolo 100, fili 320 in ordito. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconto d'uso, per metro lineare L. 5,85. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 8,15.

Tipo 5-*a*. — Idem, alt. cm. 54-56, peso gr. 60-63. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 6,40. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 8,90.

Tipo 5-*b*. — Idem, alt. cm. 58-60, peso gr. 64-67. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 6,75. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 9,40.

Tipo 6. — *Tessuto per ombrelli*, alt. cm. 46-48, peso gr. 39-42, composto di raion acetato, base titolo 75-300, fili 2306 in ordito e raion viscosa base titolo 120, inserzioni 28 al cm. in trama, armatura tela, cimose orlate, pettine da 16 a 3 fili, tinto in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. Cimosa, base titolo 75-300 fili 248 in ordito. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 7,05. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 9,80.

Tipo 6-*a*. — Idem, *liscio*, alt. cm. 46-48, peso gr. 39-42. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 6,05. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 8,40.

Tipo 7. — *Tessuto per ombrelli*, alt. cm. 46-48, peso gr. 43-46, composto di raion acetato base titolo 75-300, fili 2869 in ordito e raion acetato base titolo 100, inserzioni 30 al cm. in trama, armatura, tela, cimose fisse, pettine da 20 a 3 fili, tinta in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. Cimose base titolo 75-300 fili 272 in ordito. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 6,95. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 9,65.

Tipo 7-*a*. — Idem, alt. cm. 54-56, peso gr. 50-53. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 7,45. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 10,35.

Tipo 7-*b*. — Idem. alt. cm. 58-60, peso gr. 53-56. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 7,75. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 10,75

Tipo 8. — *Tessuto per ombrelli*, alt. cm. 45-48, peso gr. 45-48, composto di bemberg base titolo 80-300, fili 2770 in ordito e bemberg, base titolo 100, inserzioni 32 al cm. in trama, armatura tela, cimose fisse, pettine da 18 a 3 fili, tinta in filo, tinta solida, trama impermeabilizzata in filo, ordito incollato. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 7,50. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 10,45.

Tipo 8-*a*. — Idem, alt. cm. 55-56, peso gr. 51-54. — Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso, per metro lineare L. 7,95. — Prezzo massimo di vendita al consumatore, per metro lineare L. 11,05.

Nota. — Per le sottovoci s'intende che il numero dei fili e delle inserzioni al cm. deve rimanere identico a quello prescritto per il tipo.

(2013)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mantova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori cav. uff. Giacomo Azzalli e cav. Dante Villani sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente

del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, per il quadriennio 1942-1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1810)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mantova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Ruggero Ruggerini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1811)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 10 gennaio 1941-XIX, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori nob. Tommaso Paternò Castello e dott. prof. Domenico Bianco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania, per il quadriennio 1942-1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1814)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Rosario Bonanno Tomaselli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1815)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento), Morrodoro (Teramo), San Costantino Calabro (Catanzaro), Fluminimaggiore (Cagliari) e Gesico (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Pasquale Antinozzi di Alberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento);

il cav. Vincenzo De Gregoris di Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Morrodoro (Teramo);

il signor Cesare Lico fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro);

il signor Alberto Gabrielli fu Gabriele, per la Cassa comunale di credito agrario di Fluminimaggiore (Cagliari);

il signor Cesare Murgia fu Giovanni Efisio, per la Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1816)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, in liquidazione, con sede in Mogoro (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che

revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, con sede nel comune di Mogoro (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il sig. Giovanni Olla è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro, avente sede nel comune di Mogoro (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1988)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia, in liquidazione, con sede in Mongiuffi Melia (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia, con sede nel comune di Mongiuffi Melia (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il sig. Francesco Cuzari fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia, avente sede nel comune di Mongiuffi Melia (Messina), e i sigg. Concetto Santisi fu Santi, Leonardo Calabrò di Leone e Carmelo Bucceri fu Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1989)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro).

Nella seduta tenuta il 1° maggio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro), il dott. Antonio Albertucci fu Tommaso è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1887)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 15 posti di archivista di Stato in prova (gruppo A, grado 10°)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 7 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1941-XIX, registro n. 9 Interno, foglio n. 236, con il quale venne bandito un concorso per esami per n. 15 posti di archivista di Stato in prova (Gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto interministeriale in data 13 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1942-XX, registro n. 4 Interno, foglio n. 87, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Veduto il decreto interministeriale in data 24 gennaio 1942-XX, in corso di registrazione, con il quale è stato aggregato alla Commissione quale esperto per le prove di lingue estere il prof. comm. Roberto Ripari;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione suddetta;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso suindicato nel modo seguente:

Graduatoria dei vincitori:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orali	Totale
1	Costamagna Giorgio	8,65	9	17,65
2	Gentile Iolanda	8,95	8,60	17,55
3	Giuliani Girolamo	9,45	8	17,45
4	Cabizza Giovanni	8,25	8,40	16,65
5	Calamandrei Franco	8,50	7,80	16,30
6	Barbato Beniamino	8,30	7,40	15,70
7	Arsento Giuseppe	8,35	7,20	15,55
8	Del Piazzo Marcello	7,65	7,80	15,45
9	Coniglio Giuseppe	7,65	7,60	15,25
10	Sancassani Giulio	7	8	15
11	Passeri Vincenzo	8,15	6,80	14,95
12	Bacino Francesco	7,80	7	14,80
13	Giofrè Domenico	7,50	6,80	14,30
14	Compans Alberto	7,50	6,60	14,10
15	Giarmoleo Antonino	7,90	6	13,90

Graduatoria degli idonei:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orali	Totale
1	Albanese Adelaide	8,05	8,40	16,45
2	Tamborlini Maria	7,55	7,60	15,15

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1929)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esame a quattro posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Visti gli atti della anzidetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria d merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esame a quattro posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX:
1. Maida Edoardo, media delle prove scritte 8.062, voto dell'esame orale 8, somma dei voti 16.062;
2. Pontani Lorenzo, media delle prove scritte 7, voto dell'esame orale 7,50, somma dei voti 14.500.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:
1. Dott. Maida Edoardo;
2. Dott. Pontani Lorenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(2005)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il decreto prefettizio in data 1° dicembre 1941, numero 23855, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1939 e ne sono dichiarate le vincitrici;
Visti i decreti prefettizi in data 7 febbraio, 12 marzo e 27 marzo 1942, n. 3855 n. 2958 e n. 2959, con i quali sono state dichiarate vincitrici a seguito di rinunzia della 1ª, 4ª e 2ª classificata le ostetriche Moscato Giovanna (6ª), Elena Giannone (7ª), Tommasi Wanda (8ª), con attribuzioni dei posti rispettivamente di Guarda Veneta, Occhiobello II reparto e Badia Polesine III reparto;
Ritenuto che la 3ª, la 5ª hanno ottenuto la prima sede e che la 6ª Moscato Giovanna ha rinunziato alla condotta di Guarda Veneta;
Considerato che la 7ª classificata, Elena Giannone, ottenne la 3ª sede richiesta, mentre la sede che si rende vacante è stata chiesta per prima e che la Tommasi Wanda ottenne la 4ª sede mentre la condotta di Occhiobello era stata richiesta come 3ª sede fra quelle indicate nella domanda in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 23, 26, 55, 56 del R decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Trombetta Mimosa 9ª classificata è assegnata quale titolare della condotta di Badia Polesine III reparto.
Le ostetriche Giannone Elena e Tommasi Wanda sono assegnate rispettivamente come titolari delle condotte di Guarda Veneta e Occhiobello II reparto.
I podestà di Guarda Veneta, Occhiobello e Badia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 7 maggio 1942-XX

p. *Il prefetto*: Di Vita

(1963)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 3060 del 23 febbraio u. s., col quale veniva approvata la graduatoria e assegnato il posto alle concorrenti vincenti il concorso ostetrico bandito da questa Provincia il 30 novembre 1939 per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta;
Visto che le ostetriche: Giacomello Vincenza ha rifiutato la 2ª condotta di Sassari assegnatale nella graduatoria, e Gemignani Elda ha rifiutato il servizio presso la condotta di Pattada;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono demandate a prestare servizio presso i posti a fianco di ciascuna segnati:
1) Dal Col Gemma, destinata in servizio presso la condotta di La Maddalena;
2) Angioj Rosa, destinata in servizio presso la condotta di Sassari;
3) Pinna Antonietta, destinata in servizio presso la condotta di Pattada;
4) Zandini Lalla, destinata in servizio presso la condotta terza di Sassari;
5) Mudadu Elena, destinata in servizio presso la condotta di Ittiri;
6) Marzona Antonia, destinata in servizio presso la condotta di Thiesi;
7) Piuli Pardini Ida, destinata in servizio presso la condotta di Chiaramonti;
8) Giacomuzzi A. Maria, destinata in servizio presso la condotta di Torralba;
9) Losetti Clelia, destinata in servizio presso la condotta di Semestene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 28 aprile 1942-XX

Il prefetto: Mocci

(2001)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.